

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo

STATUTO

**Testo in vigore deliberato dall'Organo di Indirizzo
nell'adunanza del 19 dicembre 2025**

**approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
protocollo n. 0005820/2026 11 febbraio 2026**

INDICE

ARTICOLO 1 (Denominazione - natura - sede e durata)	p. 3
ARTICOLO 2 (Scopi - settori di intervento e ambito di attività)	p. 4
ARTICOLO 3 (Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari)	p. 4
ARTICOLO 4 (Patrimonio)	p. 6
ARTICOLO 5 (Destinazione del reddito)	p. 9
ARTICOLO 6 (Organi)	p. 10
ARTICOLO 7 (Requisiti generali di onorabilità)	p. 11
ARTICOLO 8 (Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità)	p. 12
ARTICOLO 9 (Cause generali di conflitto di interessi)	p. 15
ARTICOLO 10 (Cause generali di sospensione dalle cariche)	p. 15
ARTICOLO 11 (Cause generali di decadenza dalle cariche)	p. 16
ARTICOLO 12 (Compensi e indennità)	p. 17
ARTICOLO 13 (Assemblea dei Soci: Soci - Presidenza)	p. 18
ARTICOLO 14 (Assemblea dei Soci: nomina dei Soci)	p. 18
ARTICOLO 15 (Assemblea dei Soci: verifica requisiti - cause di decadenza e sospensione)	p. 20
ARTICOLO 16 (Assemblea dei Soci: competenze)	p. 21
ARTICOLO 17 (Assemblea dei Soci: convocazioni)	p. 22
ARTICOLO 18 (Assemblea dei Soci: numero legale - deliberazioni - libri obbligatori)	p. 22
ARTICOLO 19 (Organo di Indirizzo: nomina - requisiti - durata)	p. 23
ARTICOLO 20 (Organo di Indirizzo: competenze)	p. 27
ARTICOLO 21 (Organo di Indirizzo: adunanze e deliberazioni)	p. 29
ARTICOLO 22 (Consiglio di Amministrazione: nomina - requisiti - durata)	p. 31
ARTICOLO 23 (Consiglio di Amministrazione: competenze)	p. 32
ARTICOLO 24 (Consiglio di Amministrazione: adunanze e deliberazioni)	p. 34
ARTICOLO 25 (Presidente)	p. 36
ARTICOLO 26 (Collegio Sindacale)	p. 36
ARTICOLO 27 (Segretario Generale)	p. 38
ARTICOLO 28 (Libri e scritture contabili)	p. 39
ARTICOLO 29 (Bilancio e documento programmatico previsionale)	p. 39
ARTICOLO 30 (Trasformazione e fusione - Scioglimento)	p. 40
ARTICOLO 31 (Norme transitorie e finali)	p. 40
ALLEGATI A E B	p. 42

ARTICOLO 1

(Denominazione - natura - sede e durata)

1. La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO, di seguito denominata anche FONDAZIONE, è persona giuridica privata, a base associativa, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. È regolata dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal d. lgs. 17 maggio 1999 n. 153, dal presente Statuto - definito in coerenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria - e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI stessa il 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'Intesa).
2. Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, costituita con atto Rogito R. Notaio Ridolfi 9 giugno 1901 ed autorizzata con Regio Decreto 24 agosto 1901 n. 303. Trae quindi le proprie origini e radici storiche dalle forti motivazioni di un'associazione di persone - cui partecipavano privati cittadini, il Comune di Saluzzo e la Cassa di Risparmio di Cuneo - per "favorire lo spirito di previdenza, di prevenire l'indigenza ricevendo in deposito e rendendo fruttiferi i capitali che le vengono affidati".
3. La Cassa di Risparmio di Saluzzo ha scorporato la propria azienda bancaria conferendola alla Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA, con atto Rogito Notaio Marocco di Torino 23 dicembre 1991 Rep. 116043, atti 51092, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa ed approvato con D. M. T. n. 436224 del 20 dicembre 1991.
4. La FONDAZIONE ha natura non commerciale ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità prevista dalla normativa pro tempore vigente.
5. La FONDAZIONE ha sede legale in Saluzzo (CN) ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

(Scopi - settori di intervento e ambito di attività)

1. La FONDAZIONE persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale esercitando la propria attività unicamente nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti ed operando in via prevalente nei settori rilevanti, scelti tra quelli ammessi in numero non superiore a cinque, come individuati ogni tre anni con l'approvazione del Piano Programmatico Pluriennale.
2. La FONDAZIONE svolge la propria attività di cui al precedente comma prevalentemente nel territorio del Saluzzese, intendendo come tale il territorio dei Comuni indicati nell'allegato A.
3. La FONDAZIONE può operare oltre tali limiti territoriali e, per interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale, anche al di fuori del territorio nazionale; può inoltre operare per iniziative comuni a più Fondazioni promosse dall'ACRI o dalla Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

ARTICOLO 3

(Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari)

1. La FONDAZIONE ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale operando sulla base di progetti ed interventi annuali o pluriennali.
2. L'attività della FONDAZIONE per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante Regolamento interno - definito in coerenza con le disposizioni del Protocollo d'Intesa - emanato dall'Organo di Indirizzo, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. La FONDAZIONE rende pubbliche anche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5

del Protocollo d'Intesa.

3. La FONDAZIONE, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1, lettera h) del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153; in tali imprese la FONDAZIONE detiene partecipazioni di controllo. Nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la FONDAZIONE istituisce specifiche contabilità separate. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili dall'art. 7, comma 3-bis del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
4. La FONDAZIONE può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.
5. La FONDAZIONE opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero ex art. 3, comma 2, del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91 n. 381 e successive modificazioni.
6. La FONDAZIONE può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali, fermo restando che essa opera nel rispetto del principio di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio, attraverso la più opportuna pianificazione strategica e secondo le modalità di gestione del patrimonio di cui al successivo art. 4, comma 3.
7. La FONDAZIONE può costituire Fondazioni di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del

Codice Civile con finalità analoghe alle proprie o partecipare alle stesse.

8. La FONDAZIONE può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi ed agli effetti dell'art. 32 del Codice Civile, può accettare donazioni con scopi particolari, ove rientranti tra quelli statuari.

ARTICOLO 4

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della FONDAZIONE è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della FONDAZIONE quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Il patrimonio della FONDAZIONE è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da fondi e riserve e si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) eventuali altre riserve e accantonamenti facoltativi di cui all'art. 8, comma 1 lettera e) del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio, per volontà del testatore, del donante o dell'assegnante.
3. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dall'Organo di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti dell'art. 2, commi 5 e 6 e degli artt. 3 e 4 del Protocollo d'Intesa.
4. Nella gestione del patrimonio la FONDAZIONE osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica di investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e

- la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento, in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
5. Nella diversificazione del rischio dei propri investimenti la FONDAZIONE opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7 del Protocollo d'Intesa.
6. La FONDAZIONE, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
7. Contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del patrimonio di cui al precedente comma, nei limiti e con le modalità previste. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
8. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società Conferitaria o da essa derivata possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
9. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui al comma 2, lettera b) non deve comunque

pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto, deve essere finalizzata alla salvaguardia del patrimonio ed alla stabilizzazione delle erogazioni. La delibera con cui l'organo competente stabilisce detti accantonamenti deve essere inviata per la preventiva valutazione all'Autorità di Vigilanza.

10. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della FONDAZIONE. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del d. lgs. 24.02.1998 n. 58, secondo regole definite dall'Organo di Indirizzo. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della FONDAZIONE, in applicazione dell'art. 5, comma 2 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

11. La FONDAZIONE può intraprendere percorsi di collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, al fine di sviluppare sinergie finalizzate all'ottimizzazione della gestione del patrimonio. Inoltre, ove possibile e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente comma 4, la FONDAZIONE può prevedere investimenti di finanza etica, capaci cioè di coniugare sviluppo e crescita attraverso attività sostenibili e attente agli impatti ambientali e sociali e favorisce investimenti capaci di promuovere lo sviluppo economico dell'ambito geografico di attività di cui all'art. 2.

12. La FONDAZIONE, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo d'Intesa, trasmette all'Autorità di Vigilanza entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società Conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis del medesimo d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla FONDAZIONE dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2 del

richiamato d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

ARTICOLO 5

(Destinazione del reddito)

1. La FONDAZIONE, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il 50% (cinquanta per cento) del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera e) del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ai Settori Rilevanti di cui all'art. 1, comma 1 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi di cui al precedente art. 4;
 - f) altre erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La FONDAZIONE assicura comunque il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della L 11.8.91 n. 266.
3. La FONDAZIONE non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti gli organi e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e dei compensi e delle indennità corrisposti ai componenti gli organi.

ARTICOLO 6

(Organi)

1. Sono organi della FONDAZIONE:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo di Indirizzo
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio Sindacale

2. La FONDAZIONE garantisce la presenza, nei propri organi, di soggetti portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo d'Intesa. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli organi sono disciplinate dall'Organo di Indirizzo in un apposito Regolamento.

3. Gli organi della FONDAZIONE, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

4. I componenti gli organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della FONDAZIONE, in conformità alle disposizioni di legge in materia e del presente Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

5. I componenti gli organi possono esercitare nella FONDAZIONE non più di due mandati consecutivi. Ex art. 7, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa due mandati si intendono consecutivi indipendentemente dall'organo.

6. Colui che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo un periodo

almeno pari a tre anni.

7. La FONDAZIONE promuove la parità di genere all'interno dei propri organi, in particolare favorisce la rappresentanza di genere nelle nomine degli organi della FONDAZIONE stessa, rispettando la quota di almeno un terzo dei rappresentanti per il genere meno rappresentato.

ARTICOLO 7

(Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli organi della FONDAZIONE ed il Segretario Generale devono essere scelti tra persone che abbiano piena capacità civile, indiscussa probità e moralità.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della FONDAZIONE, nonché la carica di Segretario Generale coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - II) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C. C. e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - III) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- IV) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche negli organi della FONDAZIONE, nonché la carica di Segretario Generale, non possono inoltre essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) del comma precedente, salvo il caso di estinzione del reato (le pene previste al comma 2, lettera c), punti I) e II) non rilevano se inferiori a un anno).
 4. I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, il Segretario Generale a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
 5. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere, comunque entro trenta giorni, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della FONDAZIONE.
 6. Ciascun organo, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale provvedere alla verifica dei suddetti requisiti ed assumere, per i propri componenti, i conseguenti provvedimenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dell'interessato dalle funzioni.

ARTICOLO 8

(Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la carica di Segretario Generale che, peraltro, può essere dipendente della FONDAZIONE:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti i suddetti organi e del Segretario Generale;

- c)-gli amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, i dipendenti della società Conferitaria, di altre società collegate o controllate dalla FONDAZIONE o dalla stessa società Conferitaria, quando non siano cessati dalla carica/servizio da almeno dodici mesi. La FONDAZIONE, nell'esercitare i diritti di azionista della società Conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la FONDAZIONE;
- d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente ed i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione dei consorzi tra enti locali, il presidente ed i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, il presidente ed i componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno fatte salve, in questo caso, le cariche assunte in Comuni (diversi dai designanti anche di concerto), o in altre similari forme associative di Enti Locali con meno di tremila abitanti; il segretario o il coordinatore di partiti politici a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- e) coloro che ricoprono la carica di amministratore e di controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione, compresi i casi della designazione di concerto;
- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione stabile, anche a tempo determinato, con gli enti da cui promanano le designazioni;
- g) coloro che ricoprono cariche in altre Fondazioni di origine bancaria o ne siano segretario o dipendente;
- h) gli amministratori delle organizzazioni, degli enti e, comunque, dei soggetti destinatari degli interventi della FONDAZIONE con i quali la stessa abbia rapporti organici e permanenti, ad

eccezione delle istanze di contributo presentate da imprese ed enti strumentali della FONDAZIONE di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

i) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie e ospedaliere della Provincia di Cuneo, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti pubblici operanti nei territori di attività prevalente della FONDAZIONE;

l) coloro che abbiano causato danno alla FONDAZIONE o abbiano lite vertente con essa;

m) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della FONDAZIONE nel precedente biennio;

n) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10, comma 1 del presente Statuto.

2. Non possono essere nominati negli organi della FONDAZIONE coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di "impegno di onore" a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi politici ed amministrativi elettivi nel parlamento europeo e nazionale, nel consiglio regionale del Piemonte e negli Enti territoriali locali della provincia di Cuneo.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la FONDAZIONE non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società Conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la FONDAZIONE non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società Conferitaria.

4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la FONDAZIONE non possono assumere od esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della società Conferitaria o in società concorrenti del suo gruppo.

5. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio

di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la carica di Segretario Generale; il componente di tali organi che accetti la carica in un diverso organo della FONDAZIONE decade automaticamente dal precedente.

6. I componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo non possono ricoprire la carica di Segretario Generale o altri incarichi operativi se non siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dai suddetti organi.

ARTICOLO 9

(Cause generali di conflitto di interessi)

1. I componenti gli organi della FONDAZIONE, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di parenti e affini sino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della FONDAZIONE, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto riguarda il Segretario Generale l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea o nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di competenza, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, valuta l'adozione dei provvedimenti di sospensione o decadenza.

ARTICOLO 10

(Cause generali di sospensione dalle cariche)

1. I componenti gli organi della FONDAZIONE ed il Segretario Generale sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c);
 - b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della Legge 31 maggio

1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni;

c) applicazione di misure cautelari di tipo personale.

2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, il Segretario Generale al Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque entro trenta giorni, le relative decisioni.
3. I componenti l'Assemblea dei Soci sono inoltre sospesi dalla qualità di socio nelle ipotesi di cui all'art. 15, comma 5.

ARTICOLO 11

(Cause generali di decadenza dalle cariche)

1. I componenti gli organi ed il Segretario Generale decadono dalla carica con dichiarazione dell'organo competente ex art. 7, comma 4 qualora perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, presentino candidatura ad una delle cariche per cui il presente Statuto prevede l'incompatibilità, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti, il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, le situazioni di cui al precedente comma ed assume tempestivamente, comunque entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto, i relativi provvedimenti.
3. I componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione sono dichiarati decaduti, con deliberazione dell'organo di appartenenza, qualora non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni del proprio organo.
4. I componenti il Collegio Sindacale sono dichiarati decaduti, con deliberazione dell'organo

medesimo, qualora non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni del Collegio stesso o degli altri organi.

ARTICOLO 12

(Compensi e indennità)

1. La FONDAZIONE determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della FONDAZIONE, alle sue dimensioni, alle finalità perseguite ed agli oneri di gestione complessivi.
2. In coerenza al comma precedente, i compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, nonché del Presidente sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto all'art. 9, commi 3, 4, 5 del Protocollo d'Intesa.
3. Ai componenti l'Assemblea dei Soci non spettano compensi né indennità.
4. Ai componenti l'Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, con parere del Collegio Sindacale.
5. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, distinti per funzione, e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo, con parere del Collegio Sindacale per quanto attiene quelli spettanti al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

ARTICOLO 13

(Assemblea dei Soci: Soci - Presidenza)

1. L'Assemblea dei Soci costituisce la continuità storica della FONDAZIONE con l'Ente originario Cassa di Risparmio di Saluzzo. Almeno la metà dei Soci devono avere, all'atto della nomina, la residenza da non meno di tre anni nel territorio di prevalente attività della FONDAZIONE, come individuato all'articolo 2.
2. Il numero dei soci effettivi deve essere ricompreso tra un minimo di 100 (cento) ed un massimo di 114 (centoquattordici), di essi 20 devono essere soggetti designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alla lettera b) del successivo art. 14, comma 1.
3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità e moralità, possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale e professionale, nonché nei settori di intervento della FONDAZIONE.
4. I soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della FONDAZIONE.
5. La qualità di socio non è trasmissibile, dura per 10 anni dalla data della nomina e può essere confermata consecutivamente per una sola volta.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoprono le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Assemblea; essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea, bensì sono solo titolari dei poteri strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'organo stesso.

ARTICOLO 14

(Assemblea dei Soci: nomina dei Soci)

1. La qualità di socio si acquista:
 - a) con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci - su proposta del Consiglio di Amministrazione

sulla base delle dichiarazioni di interesse pervenute tramite pubblica manifestazione di interesse o su proposta sottoscritta da almeno 10 Soci (ogni Socio può sottoscrivere una sola proposta), comunicata con lettera raccomandata o altra forma scritta di comunicazione idonea ad assicurarne la ricezione al Presidente dell'Assemblea entro i tre giorni antecedenti la data di effettuazione della stessa - deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 13, comma 3;

b) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 13, comma 3, su designazione delle seguenti enti, organismi, istituzioni:

- 1 dal Comune di Saluzzo
- 1 dalla Fondazione Amleto Bertoni della Città di Saluzzo
- 1 dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale della Città di Saluzzo
- 1 dall'Unione Montana del Monviso;
- 1 dall'Unione Montana Valle Varaita;
- 1 dall'Unione Montana Barge-Bagnolo Piemonte;
- 1 di concerto tra i comuni, Scarnafigi, Lagnasco e Manta;
- 1 di concerto tra i comuni di Cardè, Torre San Giorgio e Moretta;
- 1 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura –C.C.I.A.A./Cuneo;
- 2 di concerto tra Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Cuneo;
- 1 dalla Confartigianato della Provincia di Cuneo;
- 1 dalla Confcommercio della Provincia di Cuneo;
- 1 dall'Unione Industriale della Provincia di Cuneo;
- 1 dal Consorzio Socio-Assistenziale Monviso Solidale;
- 1 dalla Confcooperative
- 1 di concerto tra le Associazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL della Provincia di Cuneo;

- 1 dall'Azienda Sanitaria Locale che gestisce i servizi sanitari sul territorio di Saluzzo;
 - 1 dall'Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Cuneo;
 - 1 di concerto tra le Associazioni "Società per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo", il "Centro Studi Piemontesi" di Torino, l'"Associazione Studi sul Saluzzese", "Lou Soulestrei", "Chambra d'Oc".
2. Il Consiglio di Amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci eventualmente da nominare, attivandosi o invitando, ove necessario, gli enti, gli organismi e le istituzioni a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.
 3. Qualora l'ente, l'organismo, l'istituzione cui è stato rivolto l'invito di designazione non vi provveda per qualsiasi motivo o nel caso di non presentazione della documentazione probante i requisiti richiesti entro il termine di sei mesi, il potere di nomina o comunque ogni decisione in merito viene attribuito in via definitiva ed esclusiva all'Assemblea dei Soci.
 4. I soggetti designati non rappresentano gli enti, organismi, istituzioni designanti.

ARTICOLO 15

(Assemblea dei Soci: verifica requisiti - cause di decadenza e sospensione)

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dal precedente art. 13, comma 3 è di competenza dell'Assemblea dei Soci.
2. A tale scopo il Presidente, ad elezione avvenuta del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso una lettera raccomandata o altra forma scritta di comunicazione idonea ad assicurarne la ricezione contenente l'invito a produrre, entro i successivi trenta giorni, la documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Decadono da soci, con dichiarazione dell'Assemblea dei Soci, coloro che perdano i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, nonché coloro nei cui confronti siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio

della FONDAZIONE.

4. Decadono da soci, con dichiarazione dell'Assemblea dei Soci, coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in Assemblea per tre adunanze consecutive.
5. La qualità di socio si perde, oltre che per quanto previsto all'art. 11, comma 3, anche per dimissioni, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.
6. I soci chiamati a far parte dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed alla carica di Segretario Generale vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio sino alla conclusione del loro mandato nell'ambito di tali organi; la qualità di socio viene successivamente ripristinata computando tale periodo in quello di durata della carica di socio.

ARTICOLO 16

(Assemblea dei Soci: competenze)

1. L'Assemblea dei Soci è garante degli interessi storici ed originari della FONDAZIONE e a tal fine:
 - a) nomina i soci nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;
 - b) designa la metà dei componenti l'Organo di Indirizzo;
 - c) esprime il proprio parere, non vincolante sulle:
 - decisioni concernenti la trasformazione e fusione della FONDAZIONE in altri enti, ovvero il suo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale residuo della liquidazione;
 - eventuali altre materie sulle quali si ritenesse opportuno acquisirne il parere;
 - d) formula proposte all'Organo di Indirizzo circa l'attività dell'Ente ed è garante degli interessi storici ed originari della FONDAZIONE;
 - e) vigila sull'osservanza del codice etico della FONDAZIONE.

ARTICOLO 17

(Assemblea dei Soci: convocazioni)

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che provvede all'invio, a mezzo posta ordinaria o comunicazione telegrafica o altra forma scritta di comunicazione idonea ad assicurarne la ricezione al domicilio dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse formalità con un preavviso di almeno tre giorni.
3. La seconda convocazione deve essere tenuta in un giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ARTICOLO 18

(Assemblea dei Soci: numero legale – deliberazioni – libri obbligatori)

1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea dei Soci avviene di preferenza in presenza, pur essendo ammessa la modalità di partecipazione da remoto dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti di teleconferenza, previa la verifica dell'identità dei partecipanti e della possibilità degli stessi di partecipare attivamente alla riunione e conseguentemente validamente deliberare; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
4. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si

tiene conto degli astenuti.

5. Per le votazioni si procede in forma palese.
6. Le votazioni relative alle designazioni di persone, a qualunque organo o funzione esse si riferiscano, si effettuano sempre con modalità segreta, anche con l'utilizzo di piattaforma di voto elettronico e online.
7. Per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo Statuto e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.
8. Il Segretario Generale della FONDAZIONE è segretario dell'Assemblea e provvede alla redazione del verbale.
9. I verbali delle riunioni vengono firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
10. Il Segretario Generale provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci e del libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 19

(Organo di Indirizzo: nomina - requisiti - durata)

1. L'Organo di Indirizzo è composto di n. 14 membri, oltre il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i quali, non meno di **7** residenti, al momento della nomina, da almeno tre anni nel territorio di attività prevalente della FONDAZIONE.
2. Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo coincidono con le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Presidente ed il Vice Presidente non hanno diritto di voto nelle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, bensì sono solo titolari dei poteri strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'organo stesso.

3. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, la FONDAZIONE adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.
4. I soggetti cui spettano le designazioni per le conseguenti nomine devono attenersi ai seguenti criteri, ovvero i componenti devono:
- essere scelti tra persone fisiche con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della FONDAZIONE;
 - essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della FONDAZIONE e/o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito professionale, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati;
 - possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità, e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.
5. I componenti, la cui designazione può essere richiesta anche in funzione di specifiche professionalità, sono designati come segue:
- a) 7 membri dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto complessivamente previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c) del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) 6 membri dalle seguenti amministrazioni, associazioni, enti:
- 1 dal Comune di Saluzzo;
 - 1 a rotazione per tutta la durata del mandato, e nell'ordine riportato nell'Allegato B, tra i Comuni di Scarnafigi, Lagnasco, Manta, Cardè, Torre San Giorgio e Moretta;
 - 1 a rotazione, per tutta la durata del mandato, e nell'ordine riportato nell'Allegato B, tra le Unioni Montane di Barge-Bagnolo, della Valle Varaita e del Monviso;
 - 1 dall'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo;
 - 1 dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo in riferimento all'Ufficio dei beni Culturali Ecclesiastici;

- 1 dalla Consulta delle Associazioni Datoriali presso la C.C.I.A.A di Cuneo;
- c) 1 membro nominato per cooptazione dall'Organo di Indirizzo uscente, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica. Tale membro dovrà essere una personalità di chiara e indiscussa fama, proposto nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della FONDAZIONE, con particolare riferimento al territorio di attività prevalente della FONDAZIONE. Tra i principali Enti proponenti si individuano l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l'Accademia di Belle Arti di Cuneo e l'Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio di Musica "G. F. Ghedini" di Cuneo, nel numero massimo di due per ciascuna Istituzione. Nella nomina di tale componente si terrà conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato
6. La nomina non comporta rappresentanza, nell'Organo di Indirizzo, degli enti dai quali proviene la designazione stessa; ciò determina l'esclusione di ogni loro potere di indirizzo e di revoca.
 7. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo mandato. Il mandato inferiore alla metà della durata come sopra prevista non è computabile ai fini del limite di non più di due mandati consecutivi, purché la sua cessazione avvenga per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
 8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti l'Organo di Indirizzo, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello dell'organo stesso.
 9. Alla scadenza del mandato, i componenti l'Organo di Indirizzo restano in carica sino all'insediamento del nuovo organo.

10. Il Presidente della FONDAZIONE, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato, provvede ad informare l'Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza e ad inviare lettera raccomandata A.R. o altra forma scritta di comunicazione idonea ad assicurarne la ricezione agli enti competenti per le designazioni, invitandoli ad indicare, entro i successivi sessanta giorni i soggetti designati, che dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di insussistenza delle incompatibilità e di professionalità previsti dallo Statuto.
11. Entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni, il Presidente della FONDAZIONE richiede con raccomandata A.R. o altra forma scritta di comunicazione idonea ad assicurarne la ricezione ai designati, di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
12. Qualora i soggetti cui compete la designazione non vi provvedano entro il termine stabilito di sessanta giorni e nel caso in cui, entro trenta giorni, permanga l'inadempienza dopo la ripetizione della richiesta di designazione, vi provvede, entro quindici giorni, il Presidente del Tribunale di Cuneo sulla base dei medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato. Nel caso di inadempienza anche di quest'ultimo, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, dall'Organo di Indirizzo entro i successivi trenta giorni.
13. Entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, l'Organo di Indirizzo in carica al momento delle designazioni provvede, in piena autonomia, alla verifica dei requisiti dei designati ed alle relative nomine. Ove l'Organo di Indirizzo ritenga che difettino i requisiti richiesti in capo al soggetto designato, ne rifiuta la nomina, ed il Presidente ne dà avviso al soggetto designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.
14. Successivamente alla nomina il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti ed agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

15. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, la FONDAZIONE periodicamente, specificatamente in concomitanza con il rinnovo dell'organo, verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali coerenti all'attività istituzionale della FONDAZIONE. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione la FONDAZIONE promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet.

ARTICOLO 20

(Organo di Indirizzo: competenze)

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal presente Statuto, l'Organo di Indirizzo è competente in ordine alla definizione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della FONDAZIONE e svolge compiti di sorveglianza sul funzionamento della stessa al fine di consentire il miglior perseguimento dei fini statutari e la conservazione del valore del patrimonio.
2. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo le decisioni in materia di:
 - a) modifica e approvazione dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) emanazione e modificazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti previsti dallo Statuto;
 - c) nomina e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi e indennità, nonché delle modalità di erogazione;
 - d) nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuati all'interno

- dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- e) nomina e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, del Presidente del Collegio Sindacale e dei due Sindaci Effettivi, e determinazione dei relativi compensi e indennità, nonché le modalità di erogazione; nomina di due Sindaci supplenti;
 - f) determinazione della misura e delle modalità di erogazione dell'indennità spettante ai propri componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale;
 - g) verifica per i propri componenti dei requisiti e delle incompatibilità, nonché adozione, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, dei provvedimenti di sospensione o decadenza;
 - h) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di componenti l'organo stesso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
 - i) accollo, da parte della FONDAZIONE, degli oneri, anche assicurativi, relativi alle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo nei limiti di legge, esclusi i casi di dolo e colpa grave. Il predetto accollo dovrà essere deciso con il parere favorevole del Collegio Sindacale, espresso limitatamente a quanto attiene gli organi di Indirizzo ed Amministrazione;
 - l) approvazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi e agli ambiti progettuali di operatività ed intervento per l'esercizio successivo;
 - m) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dell'eventuale avanzo/disavanzo dell'esercizio;
 - n) nell'ambito delle proprie attribuzioni, nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità; qualora partecipino a dette commissioni componenti gli Organi della FONDAZIONE, l'incarico sarà a titolo gratuito;
 - o) determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di

- attività (per un massimo di tre anni) con riferimento alle necessità del territorio, individuando nell'ambito della normativa vigente di cui all'art. 2, comma 1 Statuto, i settori rilevanti, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- p) istituzione di imprese strumentali ai fini statutari, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- q) definizione delle linee generali relative alla gestione patrimoniale ed alla politica degli investimenti, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- r) approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento, della FONDAZIONE, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci.
3. L'Organo di Indirizzo può delegare ad uno o più dei suoi componenti o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
4. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa all'Organo di Indirizzo in merito all'assolvimento del mandato.

ARTICOLO 21

(Organo di Indirizzo: adunanze e deliberazioni)

1. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta con motivazione scritta almeno un terzo dei componenti dell'Organo di Indirizzo o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un membro dell'Organo di Indirizzo nominato dai membri a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti assume la presidenza il membro eletto più anziano per età.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di comprovata urgenza la convocazione viene effettuata con le stesse modalità di cui sopra senza il rispetto del predetto termine, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. Le riunioni dell'Organo di Indirizzo avvengono di preferenza in presenza, pur essendo ammessa la modalità di partecipazione da remoto dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti di teleconferenza, previa la verifica dell'identità dei partecipanti e della possibilità degli stessi di partecipare attivamente alla riunione e conseguentemente validamente deliberare; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.
4. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo partecipano il Collegio Sindacale ed il Segretario Generale, che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente, nonché, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
5. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
6. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese; il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, esclusi gli astenuti; sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei presenti e votanti esclusi gli astenuti, le deliberazioni relative a: trasformazione, fusione,

scioglimento della FONDAZIONE; modifica dello Statuto; azione di responsabilità nei confronti di componenti l'Organo stesso, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

8. In caso di parità la proposta si intende non approvata e potrà essere oggetto di una sola ulteriore votazione. In caso di ulteriore parità, prevale il voto del componente l'organo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
9. Le votazioni riguardanti nomine di persone sono fatte a scrutinio segreto ed in tal caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. In caso di ulteriore parità si considera nominato il soggetto più anziano di età. Le votazioni riguardanti nomine di persone possono anche avvenire con l'utilizzo di piattaforma di voto elettronico e online.

ARTICOLO 22

(Consiglio di Amministrazione: nomina – requisiti – durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da **5** membri nominati dall'Organo di Indirizzo, previa valutazione selettiva finalizzata all'individuazione di soggetti idonei ed in possesso dei requisiti. Almeno **3** Consiglieri, al momento della nomina, devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio di attività prevalente della FONDAZIONE.
2. Il Presidente e Vice Presidente, individuati all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dall'Organo di Indirizzo e durano in carica sino alla scadenza del mandato consiliare, comunque sino alla nomina dei successori, e sono da ritenersi, ad ogni effetto, Presidente e Vice Presidente della FONDAZIONE.
3. Gli amministratori devono:
 - essere scelti sulla base di criteri selettivo-comparativi in relazione al possesso di adeguate competenze tecnico-professionali in materie inerenti almeno a uno dei settori di intervento o funzionali all'attività istruttoria e amministrativa della FONDAZIONE e/o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito professionale, in campo imprenditoriale o

- accademico, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni e con un'organizzazione strutturata per almeno tre anni;
- possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità, di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo mandato. Il mandato inferiore alla metà della durata come sopra prevista non è computabile ai fini del limite di non più di due mandati consecutivi, purché la sua cessazione avvenga per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
 5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione.
 6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo.

ARTICOLO 23

(Consiglio di Amministrazione: competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la gestione operativa della FONDAZIONE nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo;

- b) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione nonché la proposta di destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dell'avanzo/disavanzo di esercizio;
- d) la conclusione di contratti inerenti l'amministrazione e la gestione;
- e) la definizione del regolamento interno degli uffici ove istituiti e, conseguentemente, delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale, compresi assunzione e licenziamento;
- f) l'accollo da parte della FONDAZIONE, nei limiti di legge, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative e tributarie a carico di dipendenti;
- g) la nomina del Segretario Generale e la determinazione del suo compenso;
- h) nell'ambito delle proprie attribuzioni, la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e le eventuali indennità; qualora partecipino a dette commissioni componenti gli Organi della FONDAZIONE, l'incarico sarà a titolo gratuito;
- i) la verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, dei provvedimenti di sospensione o decadenza;
- l) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- m) l'acquisto, cessione, permuta, donazione e detenzione di immobili;
- n) la gestione patrimoniale di eventuali imprese strumentali;
- o) l'acquisto, la cessione e la gestione di altre partecipazioni;
- p) le operazioni inerenti la partecipazione nella società Conferitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- q) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di competenza della FONDAZIONE;

- r) la determinazione, formale o convenzionale, di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;
 - s) l'approvazione di convenzioni con soggetti terzi (Enti, Consorzi, Istituzioni, ecc.).
3. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta all'Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti il funzionamento e l'attività della FONDAZIONE, in particolare relativamente a: modifiche statutarie; approvazione e modifica dei regolamenti previsti dallo Statuto; linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; istituzione e liquidazione di imprese strumentali; programmi annuali e/o pluriennali di intervento; trasformazione, fusione, scioglimento della FONDAZIONE.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

ARTICOLO 24

(Consiglio di Amministrazione: adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della FONDAZIONE o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.
2. Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono di preferenza in presenza, pur essendo

ammessa la modalità di partecipazione da remoto dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti di teleconferenza, previa la verifica dell'identità dei partecipanti e della possibilità degli stessi di partecipare attivamente alla riunione e conseguentemente validamente deliberare.

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo servizio postale o altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o altra forma scritta che ne attesti comunque la ricezione, senza rispetto del predetto termine, almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire modalità di convocazione diverse.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
7. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo. Il Segretario Generale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti, esclusi gli astenuti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Le votazioni riguardanti nomine di persone sono fatte a scrutinio segreto, ed in tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. In caso di ulteriore parità si considera nominato il soggetto più anziano di età. Le votazioni possono anche avvenire con l'utilizzo di piattaforma di voto elettronico e online.

ARTICOLO 25

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FONDAZIONE di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. E' Presidente del Consiglio di Amministrazione e - senza diritto di voto - dell'Organo di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci; la durata della sua carica è pari alla durata della carica quale componente il Consiglio di Amministrazione e può essere confermato consecutivamente per un solo mandato.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo e l'Assemblea dei Soci;
 - b) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendola alla ratifica dello stesso nella prima riunione, salvi gli effetti prodotti dagli atti nei confronti dei terzi;
 - c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della FONDAZIONE.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
5. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può delegare, di volta in volta e per singoli atti, altresì in via continuativa e per categorie di atti, chi lo sostituisce nella rappresentanza della FONDAZIONE a componenti l'organo stesso, al Segretario Generale o a dipendenti.

ARTICOLO 26

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed opera con le

attribuzioni e modalità stabilite dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

2. I membri del Collegio sono nominati dall'Organo di Indirizzo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali; devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità e di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto.
3. Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti il possesso dei requisiti richiesti ed adotta, entro trenta giorni dal verificarsi della causa, i provvedimenti di sospensione o decadenza.
4. Al Collegio può essere demandata la revisione legale qualora non venga designata una società di revisione o un revisore legale.
5. I componenti il Collegio restano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo mandato; il mandato inferiore alla metà della durata come sopra prevista non è computabile ai fini del limite di non più di due mandati consecutivi, purché la sua cessazione avvenga per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale; alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo.
6. Se nel corso del mandato viene a mancare un Sindaco Effettivo al suo posto subentra il Sindaco Supplente più anziano in ordine di età, che resterà in carica fino a quando l'Organo di Indirizzo, alla prima seduta utile, provvederà alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Qualora venga a mancare il Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, dal Sindaco Effettivo più anziano per età. Se viene a mancare un Sindaco Supplente, l'Organo di Indirizzo provvede alla sua sostituzione alla prima seduta utile. Il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.

7. I componenti il Collegio Sindacale partecipano alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.
8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni.
9. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

ARTICOLO 27

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed ha la responsabilità del coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della FONDAZIONE.
2. Il Segretario Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto e deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della FONDAZIONE.
3. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Indirizzo, dell'Assemblea dei Soci e delle Commissioni con funzioni consultive e propositive.
4. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della FONDAZIONE ed alla corretta esecuzione delle deliberazioni stesse.
5. Il Segretario Generale provvede ad assicurare inoltre la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili e compie ogni atto per il quale abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione; chi sostituisce il Segretario Generale nelle sue funzioni deve soggiacere alle medesime incompatibilità e possedere gli stessi requisiti di onorabilità del suddetto.

ARTICOLO 28

(Libri e scritture contabili)

1. La FONDAZIONE tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.
2. La FONDAZIONE tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la FONDAZIONE eserciti in via diretta imprese strumentali verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
4. Per tutti gli adempimenti si fa rinvio al Regolamento da emanarsi da parte dell'Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 29

(Bilancio e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della FONDAZIONE relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatte salve le disposizioni dell'emanando regolamento da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'Organo di Indirizzo per l'approvazione, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione; il bilancio approvato dall'Organo di Indirizzo deve essere trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.
4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Esso deve essere corredato della relazione sulla gestione la quale illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla FONDAZIONE e gli interventi realizzati.
5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione

dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla FONDAZIONE ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

6. A tal fine la FONDAZIONE si attiene al Regolamento disposto dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono adeguatamente resi pubblici e comunque secondo le disposizioni emanate in materia dall'Autorità di Vigilanza.
8. Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.

ARTICOLO 30

(Trasformazione e fusione - Scioglimento)

1. La FONDAZIONE, sentita l'Assemblea dei Soci, con deliberazione a maggioranza qualificata dell'Organo di Indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro ente o con altri enti che perseguano gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata a maggioranza qualificata dall'Organo di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei Soci, applicandosi al riguardo l'art. 11 del d. lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

ARTICOLO 31

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza. Lo Statuto approvato sarà depositato presso la sede della FONDAZIONE e pubblicato sul sito internet della stessa.
2. I componenti gli organi della FONDAZIONE in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto proseguono il proprio mandato sino alla sua naturale scadenza.

3. I nuovi Enti designanti dell'Organo di Indirizzo acquisiranno il diritto di designazione con l'approvazione del presente Statuto. Gli stessi forniranno indicazioni in merito alla designazione dei membri previsti dall'art. 19, comma 4, con la prima scadenza naturale dell'Organo stesso, secondo l'ordine di rotazione di cui all'Allegato B. Eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie prima di tale scadenza saranno effettuate dagli Enti designanti in essere prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.
4. La nomina dei due Sindaci Supplenti prevista dall'art. 26, comma 1 diverrà obbligatoria alla scadenza naturale del Collegio Sindacale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Nel caso in cui venga a mancare un membro del Collegio Sindacale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto l'Organo di Indirizzo provvederà a sostituirlo e, contemporaneamente, provvederà anche alla nomina dei due Sindaci Supplenti.
5. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge.
6. I nuovi Enti designanti dell'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 14, comma 1, acquisiranno il diritto di designazione dalla data di approvazione del presente Statuto. Entro 15 giorni dalla suddetta data, il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei nuovi Soci da nominare e invita i predetti Enti a procedere alle designazioni di competenza.

NUOVO STATUTO CON MODIFICHE

ALLEGATO A

Saluzzo, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostanta, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Venasca, Verzuolo.

ALLEGATO B

Designazione dei membri dell'Organo d'Indirizzo

a) Membro espresso dai Comuni di Scarnafigi, Lagnasco, Manta, Cardè, Torre San Giorgio e Moretta

Ordine di rotazione

1. Cardè
2. Lagnasco
3. Manta
4. Moretta
5. Scarnafigi
6. Torre San Giorgio

b) Membro espresso dalle Unioni Montane

Ordine di rotazione

1. Barge-Bagnolo Piemonte
2. Valle Varaita
3. Monviso